

(2)

O.d.G. del 23.11.2010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°-----

1.12.2010

6
2

Deliberazione n°

98

del

1.12.2010

Oggetto: **PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LG. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA. APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA.**

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1: Deliberazione C.d.A. n. 6/2006;

Allegato 2: Convenzione del 21/03/2006 ;

Allegato 3: Avviso di gara;

Allegato 4: Bando di gara e capitolato speciale.

*V. B. Alessi
Mod. Juranì
al D.T. ②*

Il Direttore Generale, d'intesa il Responsabile dell'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Con deliberazione del C.d.A. n.6 del 07/03/2006 (**allegato 1**) veniva autorizzata, in continuità con il servizio già in essere, la sottoscrizione di una convenzione con la Banca Monte dei Paschi di Siena per l'affidamento del servizio di cassa dell'AMAT s.p.a., sottoscritta in data 21/03/2006 (**allegato 2**) con durata contrattuale fino a 31/12/2008;
- Si rende, pertanto, necessario espletare procedura di gara per la ricerca dell'istituto bancario cui affidare, alle migliori condizioni tecnico/economiche, il servizio di cassa per la durata (31.3.2011 - 31.3.2013), al costo presuntivo biennale di € 100.000,00;
- Tale importo richiede l'indizione di una gara sottosoglia europea, ai sensi dell'art. 238 del D. lgs. n. 163/2006, da espletare in conformità al "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", approvato con deliberazione C.d.A. n. 63 del 17/07/2009.

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare l'indizione e successivo espletamento di **procedura aperta**, ai sensi dell'art. 55 del D. lgs. n. 163/2006 e "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie" per l'affidamento **biennale** del servizio di cassa dell'AMAT s.p.a. da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- b) di approvare **l'avviso di gara (allegato 3)** da pubblicare, ai sensi dell'art. 7 del già citato Regolamento, sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI nonché su un quotidiano a diffusione locale;

Ticinese

- c) di approvare, altresì, il **bando di gara** ed il **relativo capitolato speciale (allegato. 4)** riportanti tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara, da pubblicare sul sito informatico dell'AMAT s.p.a..
- d) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- e) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- f) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 163/2006.

- Il Responsabile Area Contratti e Acquisti _____

- Il Direttore Generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti

DELIBERA

1. di autorizzare l'indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. lgs. n. 163/2006 e *"Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie"* per l'affidamento biennale del servizio di cassa dell'AMAT s.p.a. da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
2. di approvare l'avviso di gara (**allegato 3**) da pubblicare, ai sensi dell'art. 7 del già citato Regolamento, sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI nonché su un quotidiano a diffusione locale;
3. di approvare, altresì, il bando di gara ed il relativo capitolato speciale (**allegato. 4**) riportanti tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara, da pubblicare sul sito informatico dell'AMAT s.p.a..
4. di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
5. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
6. Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 163/2006.

N° 91 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 91 del 01/12/2010

O G G E T T O

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LG. 163/2006 PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA. APPROVAZIONE
DEL BANDO DI GARA.**

L'anno duemiladieci, il giorno 01 (uno) del mese di dicembre, alle ore 16:30, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 1) Dott. Francesco Walter | POGGI | Presidente |
| 2) Avv. Cosima Ilaria | BUONOCORE | Vice Presidente |
| 3) Avv. Massimo | MORETTI | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

Il Direttore Generale, d'intesa il Responsabile dell'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Con deliberazione del C.d.A. n.6 del 07/03/2006 (**allegato 1**) veniva autorizzata, in continuità con il servizio già in essere, la sottoscrizione di una convenzione con la Banca Monte dei Paschi di Siena per l'affidamento del servizio di cassa dell'AMAT s.p.a., sottoscritta in data 21/03/2006 (**allegato 2**) con durata contrattuale fino a 31/12/2008;
- Si rende, pertanto, necessario espletare procedura di gara per la ricerca dell'istituto bancario cui affidare, alle migliori condizioni tecnico/economiche, il servizio di cassa per la durata (31.3.2011 – 31.3.2014), al costo presuntivo triennale di € 100.000,00;
- Tale importo richiede l'indizione di una gara sottosoglia europea, ai sensi dell'art. 238 del D. lgs. n. 163/2006, da espletare in conformità al "*Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie*" , approvato con deliberazione C.d.A. n. 63 del 17/07/2009.

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare l'indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. lgs. n. 163/2006 e "*Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie*" per l'affidamento triennale del servizio di cassa dell'AMAT s.p.a. da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- b) di approvare l'avviso di gara (**allegato 3**) da pubblicare, ai sensi dell'art. 7 del già citato Regolamento, sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI nonché su un quotidiano a diffusione locale;
- c) di approvare, altresì, il bando di gara ed il relativo capitolato speciale (**allegato. 4**) riportanti tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara, da pubblicare sul sito informatico dell'AMAT s.p.a..
- d) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- e) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- f) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 163/2006.

Firmato Il Responsabile Area Contratti ed Appalti : Dott. Bruno Ancarola

Firmato Il Direttore generale: Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di autorizzare l'indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. lgs. n. 163/2006 e "*Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie*" per l'affidamento triennale del servizio di cassa dell'AMAT s.p.a. da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
2. di approvare l'avviso di gara (**allegato 3**) da pubblicare, ai sensi dell'art. 7 del già citato Regolamento, sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI nonché su un quotidiano a diffusione locale;
3. di approvare, altresì, il bando di gara ed il relativo capitolato speciale (**allegato. 4**) riportanti tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara, da pubblicare sul sito informatico dell'AMAT s.p.a..
4. di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
5. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
6. Di nominare il Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichecchia, Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 163/2006.

I.c.s.

IL SEGRETARIO
Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

AMAT – AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO – S.p.A.

Via Cesare Battisti n. 657 – 74121 TARANTO

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00146330733

Telefono: +39 099 7356111 – Fax: +39 099 7794247 – e-mail: amat@pec.amat.ta.it

CAPITOLATO SPECIALE

Affidamento del Servizio di Cassa
e dei servizi bancari accessori

Art. 1
Definizioni

Nell'ambito del presente capitolato, con le sottotestate definizioni, si intendono:

- con il termine "Società", l'AMAT S.p.A. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto;
- con il termine "Cassiere", l'azienda bancaria singola o raggruppata aggiudicataria del servizio di cassa.

Art. 2
Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di cassa dell'AMAT S.p.A. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, con sede in Taranto, alla Via Cesare Battisti n. 657.

Il servizio oggetto dell'appalto comprende:

- a) i servizi di pagamento con emissione e gestione di mezzi di pagamento diversi;
- b) i servizi di riscossione;
- c) la custodia e l'amministrazione di valori mobiliari di proprietà della Società o di terzi depositati nell'interesse della Società.

Comprende, inoltre, gli ulteriori servizi che la società potrà domandare alle condizioni dell'offerta:

- d) i servizi di prestito per anticipazioni bancarie;
- e) il rilascio di garanzie fideiussorie;
- f) la consulenza in materia finanziaria sulle questioni attinenti i servizi oggetto del bando.

Infine, a discrezione del Cassiere, potranno essere formulate offerte per uno o più servizi sotto indicati che i soggetti destinatari potranno domandare alle condizioni offerte:

- g) conto corrente e di deposito titoli a favore dei dipendenti;
- h) altri eventuali servizi che il Cassiere avrà segnalato nell'offerta.

Il servizio è riservato ai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

In caso di associazioni di Aziende di credito, l'Azienda capofila dovrà assumere esplicito impegno di gestione del servizio.

Art. 3
Gratuità del servizio

Tutti i servizi che rientrano nel presente capitolato sono espletati a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi per le spese di gestione (bolli, postali, stampati) e gli interessi passivi sulle anticipazioni.

Ai fini dell'art. 29 del D.Lgs. 163/06, il valore stimato dell'appalto è pari a Euro 100.000,00. Si precisa, al riguardo, che l'importo è calcolato in via presunta e che lo stesso non è in alcun modo impegnativo per la Società.

175.000,00

Art. 4
Durata della convenzione

La convenzione avrà decorrenza dal giorno 1° marzo 2011 e scadrà il giorno 28 febbraio 2014.

Il servizio di cassa dovrà essere garantito a decorrere dal termine contrattuale iniziale, anche nelle more della stipula formale della convenzione.

6 La Società si riserva la facoltà di prorogare la durata della convenzione per ulteriori quattro mesi, alle medesime condizioni, qualora nel termine di scadenza non sia possibile concludere un nuovo procedimento di gara.

Alla scadenza del contratto o a seguito di cessazione anticipata del rapporto, il Cassiere dovrà garantire la necessaria collaborazione per il passaggio di consegne ad altra banca, al fine di non causare disfunzioni del servizio.

Parimenti, la Società si riserva la facoltà di recedere anticipatamente, in qualunque momento, senza ulteriori oneri, per inadempimento o quando le disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

È escluso ogni rinnovo tacito della convenzione.

Art. 5

Luogo di esecuzione del servizio

Il luogo principale di esecuzione del servizio è Taranto.

Il Cassiere renderà disponibile il servizio di cassa in tutti i giorni lavorativi per le Banche e nei locali delle agenzie indicate in sede di offerta.

Le agenzie dovranno essere idonee a consentire un regolare svolgimento del servizio ed al loro interno dovrà funzionare almeno uno sportello bancario abilitato ad effettuare tutte le operazioni. Il servizio dovrà essere adeguato anche in termini di personale appositamente dedicato al medesimo, con esperienza nella gestione di servizi di cassa, e dovrà risultare appropriato numericamente e professionalmente alle esigenze.

La Società ha la facoltà di pretendere i necessari adeguamenti qualora ravvisi difformità fra i requisiti di cui ai commi precedenti e le caratteristiche delle agenzie deputate all'erogazione del servizio di cassa, pena la risoluzione per inadempimento.

Art. 6

Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione

Il servizio di cassa della Società è affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 28, comma 2, della DIR. 2004/18/CE, ad un'Azienda o più Aziende di credito opportunamente associate, previa valutazione delle offerte presentate dalle stesse, che dichiarino di aver preso visione del presente capitolato e, nell'accettarlo integralmente, precisino le condizioni che sono disposte a praticare alla Società.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 53, comma 1, lett. a), della DIR. 2004/18/CE, tenuto conto degli elementi specificati nel seguito.

La maggiore vantaggiosità dell'offerta è determinata dal più elevato punteggio complessivo attribuito, a giudizio insindacabile della Società, quale somma dei punteggi derivanti dai sotto elencati elementi di valutazione:

A) Aspetto economico

punti 80/100 da attribuire in base:

1	Punti 10	Tasso passivo applicato sull'utilizzo anticipazione di cassa. Spread su Euribor 1 mese a base 365 senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto. Il punteggio massimo verrà attribuito a chi offrirà lo spread più basso. All'offerta migliore verranno attribuiti 10 punti; punteggi proporzionali per le altre offerte.
---	----------	--

2	Punti 15	Plafond di anticipazione di cassa concesso a richiesta della Società. Il punteggio massimo di 15 punti verrà attribuito a chi offrirà il plafond più alto di anticipazione per elasticità di cassa; punteggi proporzionali per le altre offerte.
3	Punti 7	Tasso passivo applicato sulla concessione di credito con modalità diverse dall'anticipazione per elasticità di cassa. Spread su Euribor 1 mese a base 365 senza applicazione di alcuna commissione. Il punteggio massimo verrà attribuito a chi offrirà lo spread più basso. All'offerta migliore verranno attribuiti 7 punti; punteggi proporzionali per le altre offerte.
4	Punti 10	Importo complessivo delle linee di credito diverse dall'anticipazione di cassa concesse a richiesta della Società. Il punteggio massimo (10 punti) verrà attribuito a chi offrirà il plafond più alto di altre linee di credito; punteggi proporzionali per le altre offerte.
5	Punti 10	Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa. Spread su Euribor 1 mese a base 365. Il punteggio massimo verrà attribuito a chi offrirà lo spread più alto. All'offerta migliore verranno attribuiti 10 punti; punteggi proporzionali per le altre offerte.
6	Punti 10	Plafond annuo per mutui a tasso variabile (durata massima anni 20) da concedere alla Società per investimenti. Al plafond di importo maggiore verranno attribuiti 10 punti; punteggi proporzionali per le altre offerte.
7	Punti 10	Tasso variabile per mutui. (durata massima anni 20) da concedere alla Società per investimenti. Spread su EURIRS 10 anni. Il punteggio massimo verrà attribuito a chi offrirà lo spread più basso. All'offerta migliore verranno attribuiti 10 punti; punteggi proporzionali per le altre offerte.
8	Punti 8	Accettazione incassi gestione parcheggi. Punti 8 a chi accetterà di prelevare i versamenti in moneta divisionale degli incassi della gestione della sosta tariffata, preconfezionati in rotoli con numero di pezzi standardizzati e con accredito sul conto corrente della Società, direttamente dalla sede degli Uffici commerciali della stessa e senza addebito di alcun onere. Punti 4 a chi accetterà, presso i propri sportelli di agenzia, i versamenti in moneta divisionale degli incassi della gestione della sosta tariffata, preconfezionati in rotoli con numero di pezzi standardizzati, effettuati da personale della Società, a valere sul conto corrente della stessa e senza addebito di alcun onere.

A) Aspetti tecnico-organizzativi**punti 20/100 da attribuire in base:**

9	Punti 2	Numero di servizi di cassa gestiti in ambito nazionale al 31 ottobre 2010. Punti 3 a chi ha gestito il maggior numero di servizi di Cassa al 31 ottobre 2010; punteggi proporzionali per le altre offerte.
10	Punti 2	Numero di sportelli operanti in circolarità sul territorio nazionale. Punti 3 a chi dispone del maggior numero di sportelli sul territorio nazionale; punteggi proporzionali per le altre offerte.
11	Punti 5	Numero di sportelli operanti in circolarità sul territorio comunale. Punti 3 a chi dispone del maggior numero di sportelli sul territorio del Comune di Taranto; punteggi proporzionali per le altre offerte.
12	Punti 3	Solidità patrimoniale. Punti 3 a chi detiene il maggior Capitale Sociale al 31 dicembre 2009 (per le Aziende associate si calcolerà la media aritmetica); punteggi proporzionali per le altre offerte.
13	Punti 8	Relazione tecnica. Dettaglio dei servizi aggiuntivi messi a disposizione della Società in ambito della Convenzione per la gestione del servizio di cassa (condizioni economiche dei servizi bancari rivolti ai dipendenti della Società, sponsorizzazioni alle attività della Società, ecc.).

In caso di parità di punteggio, la Società negozierà direttamente le migliori condizioni.

Il servizio verrà affidato anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.

Ogni concorrente potrà presentare una sola offerta.

Non si farà luogo a gara di miglioria, salvo quanto sopra precisato in caso di offerte uguali, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

Vincoli obbligatori all'offerta.

Agli elementi di valutazione sopra elencati sono posti i seguenti vincoli obbligatori, pena l'esclusione dalla gara:

- Periodicità massima per la liquidazione interessi: trimestrale;
- Commissione per custodia e amministrazione titoli: gratuita;
- Bonifici verso l'Italia: gratuiti;
- Bonifici verso l'area Euro: gratuiti
- Pagamenti mediante assegno: gratuiti, salvo il rimborso delle spese postali;
- Tasso di interesse (attivo e passivo) rapportato all'Euribor a 1 mese, base annua 365 giorni, del terzo giorno lavorativo precedente l'inizio di ciascun mese solare e, per i mutui, il tasso Eurirs registrato alla fine del mese precedente alle scadenze delle singole rate;
- Valuta massima applicata per il versamento di assegni bancari e circolari: un giorno per assegni su piazza e tre giorni fuori piazza e assegni postali;
- Valuta applicata alle riscossioni ed ai pagamenti in Italia ed area Euro: valuta del giorno dell'operazione (zero giorni);
- Commissioni d'incasso massime su carte di credito: 2%
- L'offerta dovrà contenere a pena di esclusione tutti gli elementi dei punti da 1 a 13.

Art. 7
Oneri e obblighi del Cassiere

Con la stipulazione della convenzione il Cassiere dovrà assumere i seguenti oneri e obblighi:

- eseguire registrazioni correnti del giornale di cassa, del bollettario delle riscossioni, delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento ordinati numericamente, dei verbali delle verifiche di cassa e di ogni altro registro necessario per la gestione del servizio;
- mettere a disposizione della Società, per l'importo richiesto, anticipazioni di cassa;
- attivare la gestione informatizzata del servizio di cassa al fine di garantire gratuitamente le seguenti prestazioni essenziali:
 - 1] visualizzazione on-line della situazione di cassa e dei movimenti di entrate e uscite;
 - 2] trasmissione ed acquisizione dei documenti contabili e di bilancio dalla Società al Cassiere;
 - 3] trasmissione informatica delle reversali e dei mandati emessi dalla Società al Cassiere;
 - 4] visualizzazione elenco sospesi di entrata e di uscita;
 - 5] visualizzazione elenco reversali incassate e mandati pagati;
 - 6] visualizzazione elenco reversali non incassate e mandati non pagati;
- effettuare gli eventuali pagamenti esteri richiesti dalla Società, tenuto conto delle peculiarità delle disposizioni valutarie, richiedendo alla Società l'emissione del regolare mandato di pagamento a copertura;
- effettuare i pagamenti delle imposte e tasse, spese ripetibili, consumi di energia elettrica, gas, acqua, canoni telefonici nonché altre spese la cui consistenza non possa essere effettuata che a consuntivo, richiedendo alla Società l'emissione del regolare mandato di pagamento a copertura;
- effettuare i pagamenti, attribuendo la valuta richiesta dalla Società ed impegnandosi a notificare la stessa alle eventuali corrispondenti, degli emolumenti da corrispondere a qualsiasi titolo al personale dipendente della Società. Tali pagamenti avverranno mediante emissione di regolari mandati. Parimenti dovranno essere effettuati i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e le ritenute d'acconto dell'IRPEF;
- incassare anche le somme per le quali non ha in precedenza ricevuto le relative reversali, rilasciandone ricevuta, salvo conferma e accettazione da parte della Società;
- sottoscrivere il conto quale "Cassiere" assumendo la responsabilità della concordanza del fondo di cassa;
- assumere l'impegno a rispondere, con tutti i suoi beni, del regolare adempimento del servizio ed a tenere indenne la Società dei danni derivanti, per qualunque fatto, dal suo personale.

Art. 8
Collegamento informatico

Per l'esecuzione delle operazioni di competenza connesse al servizio di cassa, il Cassiere dovrà garantire senza oneri aggiuntivi e/o costi diretti e/o indiretti per la Società:

- collegamenti telematici efficienti ed affidabili tra la propria rete dati e quella della Società;

- l'adeguamento continuo delle proprie procedure informatiche al fine di garantire la piena compatibilità con quelle in uso presso il centro elettronico della Società;

Il Cassiere dovrà attivare un servizio di trasmissione telematica dei dati concordandone le modalità con la Società.

A partire dall'inizio del servizio di cassa, il Cassiere dovrà garantire un collegamento informatico per la trasmissione delle reversali e dei mandati e per la comunicazione dei saldi giornalieri e delle informazioni relative a incassi e pagamenti da regolarizzare.

La Società si riserva la facoltà di effettuare interventi di manutenzione evolutiva al proprio sistema informativo allo scopo di garantire la massima fruibilità, efficacia ed efficienza dei servizi erogati in rapporto all'evoluzione delle tecnologie disponibili. Il Cassiere avrà l'obbligo di adeguare i propri sistemi informatici affinché venga comunque garantito il corretto interfacciamento verso il corrispondente sistema informatico della Società; i costi determinati da tali adeguamenti saranno a totale carico del Cassiere.

Eventuali richieste di modifica e/o adeguamento delle procedure della Società avanzate dal Cassiere dovranno essere vagliate dalla Società, che si riserva la facoltà di approvarle. Tutti i costi implicati da tali interventi, compresi quelli di adeguamento al nuovo sistema delle procedure informatiche della Società, saranno a totale carico del Cassiere.

Il Cassiere si impegna ad introdurre la gestione del servizio di cassa mediante utilizzo di ordinativi di incasso e di spesa (reversali e mandati) sottoscritti esclusivamente con firma digitale conformemente a quanto previsto dalle norme di legge e dalle direttive CNIPA, ABI e Banca d'Italia. Il Cassiere si impegna a rendere operativo il servizio, con spese a suo carico, entro 180 giorni dalla eventuale richiesta di fruibilità da parte della Società. Il Cassiere assicura l'esistenza di un piano di sicurezza aziendale a tutela del trattamento dei dati. Il servizio in dettaglio:

- dovrà fornire un applicativo software o l'accesso ad servizio per la gestione dell'ordinativo informatico;
- dovrà prevedere l'integrazione delle funzionalità di firma digitale dei documenti con diversi dispositivi (smart card, token USB, telefono cellulare), di pubblici certificatori accreditati presso il CNIPA dovrà gestire firme multiple dei documenti e firme cumulative, ed effettuare controlli di validità e legittimità delle firme;
- dovrà fornire la possibilità di gestire e personalizzare un *workflow autorizzativo*, con diversi livelli di autorizzazione per l'accesso al servizio, con possibilità di normalizzare i flussi dei dati in modo da integrarsi con il software di gestione amministrativo contabile della Società e dovrà fornire la visibilità dei vari stati dei documenti nei diversi momenti di lavorazione da parte del Cassiere;
- per tale applicativo dovrà essere garantita la disponibilità sulle principali piattaforme (Microsoft, Linux e Macintosh);

Art. 9

Rappresentanza e firma dei documenti contabili

La Società provvederà a comunicare tempestivamente al Cassiere i poteri di rappresentanza e di firma dei soggetti autorizzati e le successive variazioni.

Art. 10

Riscossione delle Entrate

Al Cassiere compete la riscossione di tutte le entrate.

La riscossione è da intendersi come pura e semplice esazione, svolta, cioè, senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione nei confronti dei debitori morosi.

Le entrate della Società saranno rimosse dal Cassiere sulla base di reversali di incasso, firmate dai soggetti autorizzati.

Le reversali dovranno contenere tutti gli elementi necessari e saranno accompagnate da dettagliata distinta emessa in duplice copia.

La prima rimarrà al Cassiere; la seconda verrà restituita alla Società con firma e data di ricevuta.

Le somme introitate, tramite il servizio dei conti postali, dovranno essere incassate periodicamente dal Cassiere secondo modalità assunte di concerto tra le Parti.

Le somme pervenute al Cassiere per incassi mediante carta di credito dovranno essere messe a disposizione entro due giorni lavorativi senza oneri per la Società, salve le eventuali commissioni d'incasso, se previste.

Il Cassiere dovrà accettare, anche senza reversale, le somme che i terzi intendessero versare, a qualsiasi titolo, a favore della Società, rilasciandone ricevuta con l'indicazione della clausola "salvi i diritti dell'AMAT S.p.A.".

Il Cassiere dovrà dare tempestiva comunicazione alla Società delle somme pervenute, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per l'individuazione sia dei soggetti che hanno disposto i versamenti, sia delle causali, perché la Società provveda all'emissione della reversale.

Sulle reversali incassate il Cassiere provvederà all'apposizione del timbro con data e dizione "riscosso". Le reversali non rimosse dal Cassiere entro la chiusura dell'esercizio finanziario saranno restituite tempestivamente alla Società per l'annullamento.

Art. 11

Pagamento delle spese

Al Cassiere compete il pagamento delle spese della Società, sulla base di ordinativi di pagamento, nel seguito detti "mandati" firmati dai soggetti legittimati per la Società.

I mandati dovranno contenere tutti gli elementi necessari.

I mandati che presentassero abrasioni o cancellature dovranno essere restituiti alla Società per l'annullamento e la loro sostituzione.

I mandati potranno essere variati unicamente per recepire eventuali modifiche alle modalità di pagamento. In tal caso dovranno essere espressamente approvate da uno dei soggetti della Società con poteri di firma.

I mandati consegnati al Cassiere saranno accompagnati da dettagliata distinta emessa in duplice copia. La prima rimarrà al Cassiere, la seconda verrà restituita alla Società con firma e data di ricevuta.

I mandati saranno ammessi al pagamento entro e non oltre due giorni lavorativi dalla consegna, fatti salvi eventuali casi di urgenza.

Sui mandati pagati il Cassiere provvederà all'apposizione del timbro con data e dizione "pagato" allegando la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento. Per il pagamento allo sportello, qualora il creditore sia una ditta o un Ente, verrà indicata sul mandato il nominativo della persona fisica abilitata a rilasciare quietanza.

Il pagamento degli stipendi al personale dipendente dovrà essere fatto per contanti alle casse oppure, a scelta dei singoli dipendenti, mediante accredito, senza alcun onere di ogni natura e tipo, sui conti correnti bancari dei beneficiari, anche se accesi presso altri Istituti di Credito, con la valuta fissa di volta in volta indicata dalla Società.

I pagamenti saranno effettuati dal Cassiere nei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa della Società, fatto salvo l'utilizzo delle linee di credito concordate.

I mandati individuali o collettivi rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre potranno essere commutati d'ufficio, secondo modalità stabilite fra le Parti, in assegni circolari non trasferibili, all'ordine del creditore, a cura del Cassiere che dovrà trasmetterli tempestivamente, all'indirizzo del creditore e con spese a carico del medesimo.

I mandati comunque non pagati entro il 31 dicembre dovranno essere tempestivamente restituiti dal Cassiere alla Società per il loro annullamento.

Art. 12 Cauzioni

Garanzia a corredo dell'offerta.

I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno presentare offerta corredata da:

- a. garanzia, sotto forma di cauzione o di fideiussione, per un importo pari a € 2.000,00 valida per almeno 180 giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
- b. dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06.

La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso l'Istituto Monte dei Paschi di Siena – Viale Magna Grecia n. 76-78 – 74121 TARANTO.

La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari diversi dal concorrente, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è restituita al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto e agli altri concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dalla comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Si applica quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 75 del D.Lgs. 163/2006. A tal proposito il concorrente dovrà comprovare, in sede di offerta, pena l'esclusione, il possesso dei relativi requisiti tramite apposita certificazione (in originale o in copia fotostatica sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento d'identità dello stesso, conforme alle norme europee, ovvero tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000).

In caso di Raggruppamenti Temporanei e di Consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, la riduzione della cauzione è accordata qualora il possesso del requisito sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o al consorzio.

In caso di Raggruppamenti Temporanei e di Consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria dovrà, a pena di esclusione, essere intestata a tutte le imprese partecipanti e dovrà altresì essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti.

Nel caso in cui il procedimento non si concluda entro il termine di 180 giorni, il concorrente dovrà procedere a rinnovare la cauzione per un ulteriore periodo di 180 giorni secondo le indicazioni della Società.

Cauzione definitiva.

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, il contraente è obbligato a costituire garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale (art. 3, comma 2).

Tale cauzione potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, diversi dal concorrente, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia.

La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fidejussoria sarà svincolata, in seguito al buon esito delle attività previste dal presente capitolato ed al constatato adempimento delle obbligazioni ricadenti sul contraente alla scadenza del termine di validità del contratto.

La garanzia fidejussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora sia stata incamerata parzialmente o totalmente dalla Società durante l'esecuzione del contratto.

Art. 13

Subappalto e cessione del contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

È altresì vietato il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'oneri ovvero di parti di esso, pena la risoluzione immediata del contratto stesso.

Art. 14

Risoluzione del contratto

La Società ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora ~~e di intervento del magistrato~~, nei seguenti casi:

- a) scioglimento o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposta la Banca;
- b) mancata applicazione dei tassi di interesse attivi e passivi nonché delle spese e commissioni definite in sede di offerta;
- c) sospensione del servizio da parte del Cassiere senza giustificato motivo;
- d) subappalto o cessione anche parziale del contratto;
- e) reiterato mancato rispetto di qualsiasi adempimento contrattuale.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Società si riserva di procedere all'esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

In caso di risoluzione del contratto, le parti si impegnano a regolare le rispettive posizioni di debito e di credito entro trenta giorni dalla data di conclusione dei rapporti.

Il Cassiere deve, nel medesimo termine, corrispondere gli interessi di spettanza della Società sui conti correnti e restituire i titoli e valori depositati a custodia.

La Società si riserva, peraltro, ogni e qualsiasi azione nei confronti del Cassiere per eventuali danni subiti a causa della mancata ottemperanza agli obblighi contrattualmente assunti dalla controparte.

Art. 15

Trattamento dati personali

Il Cassiere è responsabile, ai sensi della normativa vigente, del trattamento dei dati personali della Società dei quali venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servi-

zio.

Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del servizio.

L'Azienda aggiudicataria si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali alla Società prima della stipula della convenzione.

Art. 16

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa esplicito riferimento alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia, in quanto applicabili alla Società.

Art. 17

Domicilio delle parti – Foro competente

Le parti eleggeranno il domicilio presso le rispettive Sedi centrali. Per qualsiasi controversia, anche di natura tecnica, sarà competente Foro di Taranto.

N° 06 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 6 del 07.03.2006

OGGETTO

RATIFICA RICHIESTA DI RINNOVO AFFIDAMENTI CON IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. SINO A TUTTO IL 30 GIUGNO 2006. SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CASSA VALIDA SINO AL 31 DICEMBRE 2008.

L'anno duemilasei, il giorno 07 (sette) del mese di Marzo, alle ore 9.55, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1) Enzo	MANCO	Presidente
2) Saverio	CREAZZO	Vice Presidente
3) Giuseppe	BIANCO	Componente
4) Antonio	CITREA	Componente
5) Antonio	RANUCCI	Componente
6) Marina	RIBERTI	Componente
7) Ugo	TRONCONE	Componente

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Con propria deliberazione n° 13 del 04 agosto 2005, il Consiglio di Amministrazione procedette alla ratifica della richiesta di rinnovo del rapporto in essere con il Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sino a tutto il 31/07/2005, richiesta inoltrata all'Istituto con nota a firma del Presidente datata 24/05/2005, prot. n° 10501/2005.

Con il medesimo provvedimento, inoltre, il Consiglio di Amministrazione delegò il Presidente a:

- valutare la proposta complessiva in corso di elaborazione da parte della Divisione Enti del Monte dei Paschi di Siena;
- sottoscrivere il nuovo contratto con decorrenza 01/08/2005, qualora le condizioni contenute nella proposta, in termini di diverse modalità di gestione del servizio, di nuovi livelli delle linee di credito accordate e delle relative forme di garanzia, fossero valutate positivamente per l'AMAT.
- richiedere un'ulteriore proroga del servizio, alle condizioni attualmente praticate e per il tempo strettamente necessario a definire, con soddisfazione reciproca, un accordo complessivo sulla gestione del servizio di tesoreria aziendale, nella eventualità in cui la proposta non fosse giudicata conveniente per l'Azienda o non vi fossero i tempi per esaminarla e/o per emendarla.

In data 17 novembre u.s., con nota del 17/11/2005, prot. n° DA/22123, furono trasmesse al Monte dei Paschi di Siena due "lettere-contratti di credito" a firma del Presidente, con le quali si accettarono le condizioni di concessione di due affidamenti rispettivamente di € 3'000'000,00 e di € 1'000'000,00.

Le due linee di credito suddette furono concesse con validità sino a tutto il 31/01/2006.

Approssimandosi la scadenza dei fidi, con nota del 19/01/2006, prot n° DA/957 (allegata), è stato richiesto al Monte dei Paschi di Siena il rinnovo degli affidamenti in essere sino a tutto il 30/06/2006 ed è stata, inoltre, inviata una copia del Piano di impresa aziendale 2005-2009.

Considerato il contenuto della menzionata nota del 19/01/2006 (richiesta di affidamenti bancari), si rende necessario una sua ratifica con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Con successiva e-mail del 27/02/2006, inoltre, la Capogruppo di Lecce del Monte dei Paschi di Siena ha trasmesso lo schema di convenzione (allegato n° 2) per la gestione del servizio di cassa nel periodo 01/01/2006-31/12/2008 (salva facoltà di recesso con preavviso di 60 giorni), elaborato dalla medesima Capogruppo.

Lo schema in questione conferma in linea di massima le condizioni attualmente praticate, prevedendo:

- sulle anticipazioni di cassa per scoperto di c/c: un interesse annuo nella misura del tasso Euribor 6 mesi, base 365, media mese precedente aumentato di 3,25 (trevirgolaventicinque) punti percentuali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con commissioni di massimo scoperto esenti;
- sugli anticipi in conto contratto di servizio, senza formale cessione del contratto stesso, da formalizzarsi con accettazione da parte del Comune di Taranto della canalizzazione dei canoni vantati trimestralmente sul c/anticipi, il tasso Euribor 6 mesi, base 365, media mese precedente, aumentato di 2,50 punti percentuali.

Si propone, pertanto, la ratifica della richiesta di rinnovo degli affidamenti esistenti sino a

tutto il 30/06/2006, avanzata al Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con nota del 19/01/2006, prot. n° DA/957 e la sottoscrizione dello schema di convenzione di cui all'allegato n° 2, che prevede una durata della stessa sino a tutto il 31/12/2008, salva la facoltà delle parti di recedere dalla stessa in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, previo un formale preavviso alla controparte di almeno 60 (sessanta) giorni.

Firmato Il Direttore Amministrativo
Firmato Il Direttore Generale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;
- a voti unanimi, resi ai sensi di legge

D E L I B E R A

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra illustrato e di ratificare la richiesta di rinnovo degli affidamenti esistenti sino a tutto il 30/06/2006, avanzata al Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con nota del 19/01/2006, prot. n° DA/957, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 2) Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere lo schema di convenzione di cui all'allegato n° 2 della presente deliberazione, che prevede, tra le altre, le seguenti condizioni:
 - a) una durata della stessa sino a tutto il 31/12/2008, salva la facoltà delle parti di recedere dalla stessa in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, previo un formale preavviso alla controparte di almeno 60 (sessanta) giorni;
 - b) un interesse annuo nella misura del tasso Euribor 6 mesi, base 365, media mese precedente aumentato di 3,25 (trevirgolaventicinque) punti percentuali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con commissioni di massimo scoperto esenti, sulle anticipazioni di cassa per scoperto di c/c;
 - c) un interesse annuo nella misura del tasso Euribor 6 mesi, base 365, media mese precedente, aumentato di 2,50 punti percentuali, sugli anticipi in conto contratto di servizio, senza formale cessione del contratto stesso, da formalizzarsi con accettazione da parte del Comune di Taranto della canalizzazione dei canoni vantati trimestralmente sul c/anticipi.
- 3) Di notificare la presente deliberazione all'Istituto Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

l.c.s.

firmato: **IL SEGRETARIO**
Dr. Cosimo Rochira

firmato: **IL PRESIDENTE**
Enzo Manco

24 MAR 2006

00019701 000023E9 00FA7001
00000389 22/03/2006 09:35:53
0001-00009 F5CA2526C1B5C6B6

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA



TRA

L'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT) S.p.A., con sede in Taranto, alla via Cesare Battisti n° 657, C.F. 00146330733, in seguito denominata "Azienda" rappresentata dal Sig. Enzo Manco, nato a Taranto il 18/02/1932, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante dell'Azienda medesima,

E

La Banca Monte dei Paschi Di Siena S.p.A., codice Banca 1030,6, codice Gruppo 1030,6, C.F. 00884060528, con sede in Siena, alla Piazza Salimbeni n° 3 (che sarà di seguito chiamata Gestore), rappresentata dal signor Raffaele Camardella, nato a Lecce il 18/05/1956, nella sua qualità di Responsabile del Settore Commerciale Enti e P.A. della Capogruppo di Lecce,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - Affidamento del servizio di cassa

1. L'Azienda affida con la presente convenzione in base alla delibera n° 6 del 07/03/2006 dell'organo competente il proprio servizio di cassa al Gestore che lo svolge presso la Filiale di Taranto (9601).
2. Il servizio di cassa sarà svolto a decorrere dal 01/01/2006 in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione e sarà effettuato dal Gestore nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Gestore sono aperti al pubblico.
3. Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportate alle modalità di espletamento del servizio tutte le modifiche ritenute necessarie mediante semplice scambio di lettere.

Art. 2 - Oggetto e limiti della convenzione

1. Il Servizio di Cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Azienda e dalla stessa ordinate con l'osservanza delle norme di legge e di quelle contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia e l'amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art. 9.
2. Al fin di agevolare il servizio di cassa, lo scambio dei dati relativi alla documentazione può essere effettuato tramite sistemi informatici secondo i tracciati definiti nell'allegato tecnico con l'adozione di modalità di collegamento, anche diretto, definite fra le parti.
3. La gestione finanziaria dell'Azienda ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 3 - Riscossioni

1. Le entrate sono rimosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Azienda sui modelli predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Direttore Amministrativo o da un suo sostituto.
2. Le reversali devono contenere:
 - a. La denominazione dell'Azienda;
 - b. L'esercizio finanziario;
 - c. Il numero progressivo nell'esercizio finanziario;
 - d. La data di emissione;
 - e. Le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - f. L'indicazione del debitore;
 - g. L'ammontare della somma da riscuotere in cifre e in lettere;
 - h. La causale.
3. Il Gestore è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Azienda stessa contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale di versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Azienda". Tali incassi saranno segnalati all'Azienda stessa, alla quale il Gestore richiederà l'emissione delle relative reversali; tali reversali dovranno essere emesse tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione stessa.
4. Il Gestore documenta l'incasso delle somme rimosse sul conto corrente dell'Azienda apponendo sulle relative reversali il timbro "riscosso". In alternativa, ed ai medesimi effetti, il Gestore provvede ad evidenziare gli estremi della riscossione con documentazione meccanografica, da consegnare all'Azienda con cadenza mensile. A fronte dell'incasso, il Gestore rilascia, in luogo e vece dell'Azienda, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per l'esercizio finanziario, compilate anche con procedure informatiche e modelli meccanizzati.

ALL. 2

5. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all'Azienda e il conseguente accredito al conto di gestione sono disposti dall'Azienda medesima mediante preventiva emissione di reverse.
6. Per tutte le riscossioni, il Gestore resta impegnato per la valuta secondo il seguente criterio: stesso giorno.
7. Il Gestore non è tenuto ad accettare versamento a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all'Azienda.
8. Le reversali rimaste intestate alla fine dell'esercizio sono restituite all'Azienda per l'annullamento.

Art. 4 - Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Azienda su modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Presidente o da un suo sostituto, dal Direttore Generale o da suo sostituto e dal Direttore Amministrativo o da un suo sostituto.
2. I mandati di pagamento devono contenere:
 - a. La denominazione dell'Azienda;
 - b. L'esercizio finanziario;
 - c. Il numero progressivo nell'esercizio finanziario;
 - d. La data di emissione;
 - e. L'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - f. L'indicazione delle generalità complete del creditore (nome, cognome, luogo e data di nascita) nonché l'indirizzo e codice fiscale del soggetto tenuto a rilasciare quietanza;
 - g. I pagamenti allo sportello a favore di persone giuridiche devono contenere l'indicazione della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) autorizzata a rilasciare quietanza per conto delle stesse;
 - h. L'eventuale indicazione della diversa modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
 - i. L'ammontare della somma da pagare in cifre ed in lettere;
 - j. La causale;
 - k. La data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito;
3. Il Gestore, su conforme richiesta dell'Azienda, darà corso al pagamento di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte o tasse, canoni di utenza vari relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; tali mandati dovranno essere emessi successivamente entro trenta giorni dalla richiesta del Gestore.
4. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo bancario successivo a quello della consegna al Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Azienda sull'ordinativo, l'Azienda medesima deve consegnare i mandati entro e non oltre il primo giorno lavorativo bancario precedente alla scadenza.
5. Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo.
6. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Azienda nel mandato.
7. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Gestore raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In alternativa ed ai medesimi effetti, il Gestore provvede ad evidenziare gli estremi del pagamento effettuato con documentazione meccanografica, da consegnare all'Azienda con cadenza mensile. Su richiesta dell'Azienda il Gestore fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
8. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l'Azienda è liberata dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto corrente bancario o postale.
9. E' vietato il pagamento di mandati emessi a favore del Presidente, del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo dell'Azienda con quietanze dello stesso, ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti.
10. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Azienda con l'assunzione di responsabilità da parte del Gestore, che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell'Azienda che dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
11. L'Azienda si impegna a non presentare al Gestore mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
12. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all'Azienda.

Art. 5 - Pagamenti con carta di credito

1. Su richiesta dell'Azienda, può procedersi da parte del Gestore al rilascio di carta di credito aziendale regolata da apposito contratto e con le modalità di cui al comma successivo. A tal fine l'Azienda trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i relativi limiti di utilizzo.
2. L'Azienda si impegna a trasmettere con immediatezza al Gestore l'estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura sia dell'importo dei pagamenti sia delle spese evidenziate in detto estratto.
3. Il Gestore provvede a registrare l'operazione sul conto corrente dell'Azienda applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.

Art. 6 - Anticipazione di cassa

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa dell'Azienda.
2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi sul conto corrente, l'Azienda, su richiesta del Presidente corredata dalla deliberazione dell'organo competente, richiede la concessione di un'anticipazione di cassa, per la quale il Gestore si riserva la più ampia facoltà di decisione tenuto anche conto delle proprie norme interne che regolano le operazioni della specie.
4. Gli interessi a carico dell'Azienda sulle somme anticipate ai sensi dei precedenti commi decorrono dall'effettivo utilizzo della somma.
5. Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per il trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, il Gestore verrà rimborsato di ogni suo credito; in tal senso, l'Azienda si impegna a far sì che il Gestore subentrante assuma, all'atto del trasferimento del servizio, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.

Art. 7 - Firme e trattamento dati personali

1. L'Azienda provvede a depositare presso il Gestore le firme con le generalità delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordini di riscossione e pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.
2. Resta inteso che, ai fini della legge 31 dicembre 1996 n. 675 (legge sulla privacy), le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall'Azienda.

Art. 8 - Trasmissione di atti e documenti

1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dall'Azienda al Gestore, accompagnati da distinta, in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito all'Azienda firmato per ricevuta. Le distinte saranno numerate progressivamente e conterranno l'importo complessivo degli ordinativi presentati all'inizio dell'esercizio.
2. Il Gestore, salvo diverse pattuizioni, invia alla fine di ogni mese all'Azienda le reversali e gli ordini di pagamento (mandati) relativi alle operazioni effettuate nei mesi di riferimento.
3. Almeno trimestralmente il Gestore invia l'estratto del conto corrente o documento equipollente, corredato del tabulato riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento effettuate nel periodo considerato e gli estremi della relativa quietanza.
4. I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti, con le modalità predette, all'Azienda dopo la loro totale estinzione e quando saranno corredati delle relative quietanze.
5. A chiusura di ciascun anno, ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, il Gestore trasmetterà all'Azienda anche il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.
6. L'Azienda è tenuta a verificare gli estratti conto trasmessigli, segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di riferimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.

Art. 9 - Amministrazione titoli e valori

1. Il Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell'organo competente dell'Azienda, i titoli e valori di proprietà dell'Azienda stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le parti.
2. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Azienda. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza autorizzazione del Presidente dell'Azienda.

Art. 10 - Verifiche

1. L'Azienda ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogniqualevolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria dell'Azienda hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Azienda dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.

Art.11 - Tassi debitori e creditori

1. Sulle giacenze di cassa dell'Azienda viene applicato un interesse annuo nella seguente misura: Euribor 6 mesi base 365 media mese precedente diminuito di 0,90 (zerovirgolatanovanta) punti percentuali al lordo delle ritenute fiscali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.
2. Sulle anticipazioni di cassa di cui all'art.6, comma 2, viene applicato un interesse annuo nella misura: Euribor 6 mesi base 365 media mese precedente aumentato di 3,25 (trevirgolaventicinque) punti percentuali, **per scoperto di c/c**, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con commissioni di massimo scoperto esenti; Euribor 6 mesi base 365 media mese precedente aumentato di 2,50 punti percentuali, **per anticipo su contratto senza formale cessione del contratto stesso, da formalizzarsi con accettazione da parte del Comune di Taranto della canalizzazione dei canoni vantati trimestralmente sul c/anticipi.**

Art.12 - Compenso e spese di gestione

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione non spetta al Gestore alcun compenso.
2. Il rimborso al Gestore delle spese vive connesse al servizio (postali, bolli dovuti per legge ecc.), delle spese di gestione e tenuta conto ha luogo con periodicità trimestrale.
3. L'Azienda riconoscerà annualmente al Gestore la somma di €. 2.000,00 (duemilavirgolazero) quale commissione su numero illimitato di bonifici disposti con mandato di pagamento.

Art. 13 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha la durata sino al 31/12/2008 salva la facoltà delle Parti di recedere dalla stessa in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo previo formale preavviso di 60 (sessanta) giorni alla controparte.

Art. 14 - Registrazione della convenzione

1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del gestore. Agli effetti dell'eventuale registrazione (solo in caso d'uso), si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986.

Art. 15 - Rinvio, controversie e domicilio delle parti

1. Per gli effetti della presente convenzione e, per tutte le conseguenze della medesima derivanti, l'Azienda e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
 - a. Azienda - A.M.A.T. S.p.A. - via Cesare Battisti, 657 - Taranto.
 - b. Gestore - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. Sede di Taranto - viale Magna Grecia - Taranto (9601).
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Taranto.

Taranto 21/03/2006

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto

(Il Presidente)

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale Capogruppo Lecce

(Il Resp. Settore Comm. Enti)

AMAT s.p.a.
Via Cesare Battisti, 657 - TARANTO
AVVISO DI GARA

L' AMAT SpA (Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto), P.I 00146330733 e-mail: amat@amat.ta.it, con sede in Via Cesare Battisti 657, 74100 Taranto, tel. 099 7356212 - fax 099 7794247, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 238 D. lgs. n. 163/2006, per l'affidamento biennale del servizio di cassa e servizi bancari accessori. **N. CIG 0000000000**. La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con un valore presuntivo biennale di € 100.000,00 oltre IVA.

Le offerte dovranno pervenire entro il giorno 15/12/2010 alle ore 13,00.

Il bando di gara e relativi allegati possono essere estratti dal sito www.amat.ta.it o richiesti agli indirizzi in premessa.

IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Walter Poggi)

*Thiwell
Assist' Biennale!*



GARA N° 000/2010 – AC PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI CASSA AMAT S.P.A.

BANDO DI GARA

Art. 1 – INDIZIONE

Per il giorno **00/00/2010** alle ore 00,00, l’AMAT S.p.A., in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. XX del 00/00/2010, indice una gara con procedura aperta, ai sensi dell’Art. 55 del D. Lgs.163/06 e del Regolamento AMAT per gli appalti di lavori forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie pubblicato dal sito www.amat.ta.it, per l’affidamento biennale del proprio servizio di cassa, con un costo presuntivo biennale di € 100.000,00 al netto di IVA. Alla gara l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha attribuito il codice di identificazione CIG N. **000000000**.

Art. 2 – OGGETTO

La gara ha per oggetto l’affidamento biennale del servizio di cassa dell’AMAT S.p.a e dei servizi bancari accessori con le modalità descritte nell’allegato capitolato speciale, parte integrante del presente bando di gara.

Art. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione sarà operata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei 13 elementi di valutazione e dei relativi punteggi riportati all’art. 6 del capitolato speciale.

Non saranno ammesse offerte che non rispettino i vincoli obbligatori previsti sempre all’art. 6 del capitolato speciale

Qualora due o più concorrenti dovessero conseguire parità di punteggio totale si procederà ai sensi dell’art.77 del R.D. 23/05/1924 n.827.

Art. 4 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.

Per partecipare alla gara gli istituti bancari interessati, autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385, in possesso dei requisiti previsti dal presente bando di gara e del relativo capitolato dovranno far pervenire - **entro le ore 13,00 del giorno 00/00/2010** - apposito plico intestato e chiuso. Il plico dovrà essere sigillato con apposizione di timbro o firma del legale Rappresentante e apposizione di nastro adesivo trasparente o ceralacca sui lembi di chiusura. Tale plico potrà essere inviato a mezzo raccomandata postale A.R. o a

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART 5 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

Società per Azioni con socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 • 74121 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 5.497.272,00 interamente versato

mezzo corriere o consegnato a mano presso l'Ufficio Segreteria dell'**AMAT s.p.a.** - **Via Cesare Battisti n. 657 - 74100 TARANTO**, che ne rilascerà ricevuta.

Su detto plico dovrà chiaramente risultare la scritta: "**Gara N. 000/2010 - AC per l'affidamento biennale del servizio di cassa AMAT S.p.a.**".

Esso dovrà contenere le seguenti due buste, intestate e sigillate con le stesse modalità del plico:

- a) una busta contrassegnata con la scritta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
- b) una busta contrassegnata con la scritta "OFFERTA";

Art. 5 - DOCUMENTAZIONE

La busta contrassegnata con la scritta "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" dovrà contenere:

- a) copia del presente bando e del capitolato speciale recanti, in ogni pagina, in calce e nella forma specifica di cui agli artt. 1341 -1342 cc, la sottoscrizione del legale rappresentante.
- b) copia conforme del provvedimento autorizzativo all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 385 del 01/09/1993.
- c) Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità (tre mesi dall'apertura dei plichi). Nelle more del rilascio dello stesso da parte degli enti competenti, le ditte partecipanti potranno presentare la richiesta, anche per via telematica fatta agli stessi enti. Il D.U.R.C. deve comunque essere acquisito prima della regolazione contrattuale;
- d) Attestazione del versamento della "cauzione provvisoria", a garanzia dell'offerta, per un importo di € 2.000,00 (duemila/00) rilasciata con le modalità e contenuti di cui all'art. 12 del capitolato speciale;
- e) Dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/06;
- f) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (con allegata fotocopia di un documento d'identità valido), resa e sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui si dichiara l'insussistenza di tutte le cause di esclusione previste all'art.38 del D.lgs.163/06.
- g) di autorizzare l'AMAT a notificare, a tutti gli effetti di legge, le comunicazioni inerenti la presente gara, in alternativa, ai seguenti indirizzi:
 - Postale.....
 - e-mail
 - numero fax.....

Le predette dichiarazioni potranno essere prodotte all'interno di un unico atto o di atti separati.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 5 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

La busta contrassegnata con la scritta "**OFFERTA**" dovrà contenere l'offerta, da formulare su carta libera, contenente, a pena di esclusione, tutti gli elementi di valutazione come riportati nei punti da 1 a 13 dell'art. 6 del capitolato speciale.

Art. 7 - RECAPITO PLICHI

L'AMAT s.p.a. non è responsabile di mancati recapiti in tempo utile dei plichi contenenti l'offerta e la documentazione richiesta a corredo. Non sarà riconosciuto alcun diritto di rimborso delle spese eventualmente sopportate dai concorrenti per partecipare alla gara, anche se riconosciuti provvisoriamente aggiudicatari. L'offerta non sarà presa in considerazione qualora pervenga oltre il termine fissato, anche se aggiuntiva o modificativa di altra pervenuta nei termini.

Art. 8- CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE

La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida o non essere aggiudicata affatto qualora nessuna offerta dovesse essere giudicata conveniente o dovessero emergere vizi di procedura o ragioni di pubblico interesse comportanti variazioni rispetto agli obbiettivi perseguiti. L'AMAT S.p.A., comunque, è libera di procedere o meno all'aggiudicazione, a proprio insindacabile giudizio, senza che le imprese partecipanti abbiano nulla a pretendere a qualsiasi titolo.

La sola presentazione dell'offerta comporta, in caso di aggiudicazione, la totale ed integrale accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente bando e nel capitolato speciale, nessuna esclusa. L'aggiudicazione sarà notificata con raccomandata A.R. o a mezzo telefax, a seguito di provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte del C.d.A..

Art. 9- MODALITA' DI ESPLETAMENTO GARA

Alle ore **00,00** del giorno **00/00/2010**, presso la sede dell'AMAT, la Commissione giudicatrice, che sarà all'uopo nominata, procederà preliminarmente, in seduta aperta alla partecipazione dei legali rappresentanti delle ditte partecipanti o loro delegati, all'accertamento dell'osservanza delle modalità di presentazione dei plichi (data, ora di arrivo, integrità ed indicazione dell'oggetto dell'appalto) e quindi all'apertura di quelli che risulteranno conformi alle modalità prescritte. In prosieguo della seduta la Commissione passerà all'apertura ed all'esame della prima busta contrassegnata con la scritta "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" per accertare la corrispondenza dei documenti presentati alle prescrizioni del presente bando di gara.

In altra seduta, riservata, la Commissione passerà, per i soli concorrenti ammessi alla prosecuzione della gara, all'apertura della seconda busta, contrassegnata con la scritta "**OFFERTA**", per verificherà la presenza dei 13 elementi di valutazione previsti all'art. 6 del capitolato speciale attribuendo, poi, i relativi punteggi, con le modalità ivi previste. In un'ultima seduta, aperta alla partecipazione dei concorrenti, si darà lettura degli esiti emersi a seguito dell'esame delle offerte, onde pervenire alla stesura della graduatoria

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 5 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

finale di merito, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione per l'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione definitiva sarà notificata con raccomandata A.R. o a mezzo telefax. Prima dell'aggiudicazione definitiva, l'AMAT si riserva di acquisire la documentazione probatoria di tutte le dichiarazioni sostitutive presentate in gara dalla aggiudicataria e, in subordine, dalla seconda migliore offerente, ai sensi degli artt. 38 e 48 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 10 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Per il perfezionamento del contratto l'aggiudicataria dovrà consegnare, entro il termine che sarà comunicato, a pena di decadenza dall'aggiudicazione medesima, i seguenti documenti:

- a) Attestazione di avvenuta costituzione della "garanzia definitiva", per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, con le modalità e nelle forme previste all'art. 12 del capitolato speciale. Con il perfezionamento del contratto sarà svincolata la cauzione provvisoria costituita per la partecipazione alla gara.
- b) Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Art. 11 – SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Tutte le eventuali spese relative al presente contratto (bolli, registrazione, copie, ecc.) sono previste a carico dell'aggiudicataria. Il contratto, tuttavia, sarà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 12 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti comunque relative al presente atto, regolato dalla legge sostanziale italiana, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, il foro competente è quello di Taranto.

Ai sensi della D.lgs. 196/2003 s'informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dall'AMAT per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.
Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.13 della legge stessa. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'AMAT in persona del Presidente, Dott. Francesco Walter Poggi, mentre Responsabile del trattamento dei dati medesimi è il Dott. Bruno Ancarola.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)

)

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 5 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

Società per Azioni con socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 • 74121 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 5.497.272,00 interamente versato

ALL. 4

AMAT – AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO – S.p.A.

Via Cesare Battisti n. 657 – 74121 TARANTO

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00146330733

Telefono: +39 099 7356111 – Fax: +39 099 7794247 – e-mail: amat@pec.amat.ta.it

CAPITOLATO SPECIALE

Affidamento del Servizio di Cassa
e dei servizi bancari accessori

Quall

Art. 1 Definizioni

Nell'ambito del presente capitolato, con le sottotestate definizioni, si intendono:

- con il termine "Società", l'AMAT S.p.A. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto;
- con il termine "Cassiere", l'azienda bancaria singola o raggruppata aggiudicataria del servizio di cassa.

Art. 2 Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di cassa dell'AMAT S.p.A. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, con sede in Taranto, alla Via Cesare Battisti n. 657.

Il servizio oggetto dell'appalto comprende:

- a) i servizi di pagamento con emissione e gestione di mezzi di pagamento diversi;
- b) i servizi di riscossione;
- c) la custodia e l'amministrazione di valori mobiliari di proprietà della Società o di terzi depositati nell'interesse della Società.

Comprende, inoltre, gli ulteriori servizi che la società potrà domandare alle condizioni dell'offerta:

- d) i servizi di prestito per anticipazioni bancarie;
- e) il rilascio di garanzie fideiussorie;
- f) la consulenza in materia finanziaria sulle questioni attinenti i servizi oggetto del bando.

Infine, a discrezione del Cassiere, potranno essere formulate offerte per uno o più servizi sotto indicati che i soggetti destinatari potranno domandare alle condizioni offerte:

- g) conto corrente e di deposito titoli a favore dei dipendenti;
- h) altri eventuali servizi che il Cassiere avrà segnalato nell'offerta.

Il servizio è riservato ai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

In caso di associazioni di Aziende di credito, l'Azienda capofila dovrà assumere esplicito impegno di gestione del servizio.

Art. 3 Gratuità del servizio

Tutti i servizi che rientrano nel presente capitolato sono espletati a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi per le spese di gestione (bolli, postali, stampati) e gli interessi passivi sulle anticipazioni.

Ai fini dell'art. 29 del D.Lgs. 163/06, il valore stimato dell'appalto è pari a Euro 100.000,00. Si precisa, al riguardo, che l'importo è calcolato in via presunta e che lo stesso non è in alcun modo impegnativo per la Società.

Art. 4 Durata della convenzione

La convenzione avrà decorrenza dal giorno 1° marzo 2011 e scadrà il giorno 28 febbraio 2013.

Il servizio di cassa dovrà essere garantito a decorrere dal termine contrattuale iniziale, anche nelle more della stipula formale della convenzione.

La Società si riserva la facoltà di prorogare la durata della convenzione per ulteriori quattro mesi, alle medesime condizioni, qualora nel termine di scadenza non sia possibile concludere un nuovo procedimento di gara.

Alla scadenza del contratto o a seguito di cessazione anticipata del rapporto, il Cassiere dovrà garantire la necessaria collaborazione per il passaggio di consegne ad altra banca, al fine di non causare disfunzioni del servizio.

Parimenti, la Società si riserva la facoltà di recedere anticipatamente, in qualunque momento, senza ulteriori oneri, per inadempimento o quando le disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

È escluso ogni rinnovo tacito della convenzione.

Art. 5

Luogo di esecuzione del servizio

Il luogo principale di esecuzione del servizio è Taranto.

Il Cassiere renderà disponibile il servizio di cassa in tutti i giorni lavorativi per le Banche e nei locali delle agenzie indicate in sede di offerta.

Le agenzie dovranno essere idonee a consentire un regolare svolgimento del servizio ed al loro interno dovrà funzionare almeno uno sportello bancario abilitato ad effettuare tutte le operazioni. Il servizio dovrà essere adeguato anche in termini di personale appositamente dedicato al medesimo, con esperienza nella gestione di servizi di cassa, e dovrà risultare appropriato numericamente e professionalmente alle esigenze.

La Società ha la facoltà di pretendere i necessari adeguamenti qualora ravvisi difformità fra i requisiti di cui ai commi precedenti e le caratteristiche delle agenzie deputate all'erogazione del servizio di cassa, pena la risoluzione per inadempimento.

Art. 6

Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione

Il servizio di cassa della Società è affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 28, comma 2, della DIR. 2004/18/CE, ad un'Azienda o più Aziende di credito opportunamente associate, previa valutazione delle offerte presentate dalle stesse, che dichiarino di aver preso visione del presente capitolato e, nell'accettarlo integralmente, precisino le condizioni che sono disposte a praticare alla Società.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 53, comma 1, lett. a), della DIR. 2004/18/CE, tenuto conto degli elementi specificati nel seguito.

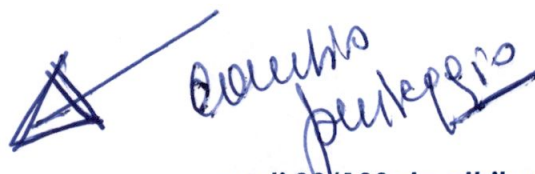
La maggiore vantaggiosità dell'offerta è determinata dal più elevato punteggio complessivo attribuito, a giudizio insindacabile della Società, quale somma dei punteggi derivanti dai sotto elencati elementi di valutazione:

A) Aspetto economico

punti 80/100 da attribuire in base:

1	Punti 10	Tasso passivo applicato sull'utilizzo anticipazione di cassa. Spread su Euribor 1 mese a base 365 senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto. Il punteggio massimo verrà attribuito a chi offrirà lo spread più basso. All'offerta migliore verranno attribuiti 10 punti; punteggi proporzionali per le altre offerte.
---	----------	--

2	Punti 15	Plafond di anticipazione di cassa concesso a richiesta della Società. Il punteggio massimo di 15 punti verrà attribuito a chi offrirà il plafond più alto di anticipazione per elasticità di cassa; punteggi proporzionali per le altre offerte.
3	Punti 7	Tasso passivo applicato sulla concessione di credito con modalità diverse dall'anticipazione per elasticità di cassa. Spread su Euribor 1 mese a base 365 senza applicazione di alcuna commissione. Il punteggio massimo verrà attribuito a chi offrirà lo spread più basso. All'offerta migliore verranno attribuiti 7 punti; punteggi proporzionali per le altre offerte.
4	Punti 10	Importo complessivo delle linee di credito diverse dall'anticipazione di cassa concesse a richiesta della Società. Il punteggio massimo (10 punti) verrà attribuito a chi offrirà il plafond più alto di altre linee di credito; punteggi proporzionali per le altre offerte.
5	Punti 10	Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa. Spread su Euribor 1 mese a base 365. Il punteggio massimo verrà attribuito a chi offrirà lo spread più alto. All'offerta migliore verranno attribuiti 10 punti; punteggi proporzionali per le altre offerte.
6	Punti 10	Plafond annuo per mutui a tasso variabile (durata massima anni 20) da concedere alla Società per investimenti. Al plafond di importo maggiore verranno attribuiti 10 punti; punteggi proporzionali per le altre offerte.
7	Punti 10	Tasso variabile per mutui. (durata massima anni 20) da concedere alla Società per investimenti. Spread su EURIRS 10 anni. Il punteggio massimo verrà attribuito a chi offrirà lo spread più basso. All'offerta migliore verranno attribuiti 10 punti; punteggi proporzionali per le altre offerte.
8	Punti 8	Accettazione incassi gestione parcheggi. Punti 8 a chi accetterà di prelevare i versamenti in moneta divisionale degli incassi della gestione della sosta tariffata, preconfezionati in rotoli con numero di pezzi standardizzati e con accredito sul conto corrente della Società, direttamente dalla sede degli Uffici commerciali della stessa e senza addebito di alcun onere. Punti 4 a chi accetterà, presso i propri sportelli di agenzia, i versamenti in moneta divisionale degli incassi della gestione della sosta tariffata, preconfezionati in rotoli con numero di pezzi standardizzati, effettuati da personale della Società, a valere sul conto corrente della stessa e senza addebito di alcun onere.

 *escluso punteggio*

A) Aspetti tecnico-organizzativi

punti 20/100 da attribuire in base:

9	² Punti 3	Numero di servizi di cassa gestiti in ambito nazionale al 31 ottobre 2010. Punti 3 a chi ha gestito il maggior numero di servizi di Cassa al 31 ottobre 2010; punteggi proporzionali per le altre offerte.
10	² Punti 3	Numero di sportelli operanti in circolarità sul territorio nazionale. Punti 3 a chi dispone del maggior numero di sportelli sul territorio nazionale; punteggi proporzionali per le altre offerte.
11	⁵ Punti 3	Numero di sportelli operanti in circolarità sul territorio comunale. Punti 3 a chi dispone del maggior numero di sportelli sul territorio del Comune di Taranto; punteggi proporzionali per le altre offerte.
12	Punti 3	Solidità patrimoniale. Punti 3 a chi detiene il maggior Capitale Sociale al 31 dicembre 2009 (per le Aziende associate si calcolerà la media aritmetica); punteggi proporzionali per le altre offerte.
13	Punti 8	Relazione tecnica. Dettaglio dei servizi aggiuntivi messi a disposizione della Società in ambito della Convenzione per la gestione del servizio di cassa (condizioni economiche dei servizi bancari rivolti ai dipendenti della Società, sponsorizzazioni alle attività della Società, ecc.).

In caso di parità di punteggio, la Società negozierà direttamente le migliori condizioni.

Il servizio verrà affidato anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.

Ogni concorrente potrà presentare una sola offerta.

Non si farà luogo a gara di migliororia, salvo quanto sopra precisato in caso di offerte uguali, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

Vincoli obbligatori all'offerta.

Agli elementi di valutazione sopra elencati sono posti i seguenti vincoli obbligatori, pena l'esclusione dalla gara:

- Periodicità massima per la liquidazione interessi: trimestrale;
- Commissione per custodia e amministrazione titoli: gratuita;
- Bonifici verso l'Italia: gratuiti;
- Bonifici verso l'area Euro: gratuiti
- Pagamenti mediante assegno: gratuiti, salvo il rimborso delle spese postali;
- Tasso di interesse (attivo e passivo) rapportato all'Euribor a 1 mese, base annua 365 giorni, del terzo giorno lavorativo precedente l'inizio di ciascun mese solare e, per i mutui, il tasso Eurirs registrato alla fine del mese precedente alle scadenze delle singole rate;
- Valuta massima applicata per il versamento di assegni bancari e circolari: un giorno per assegni su piazza e tre giorni fuori piazza e assegni postali;
- Valuta applicata alle riscossioni ed ai pagamenti in Italia ed area Euro: valuta del giorno dell'operazione (zero giorni);
- Commissioni d'incasso massime su carte di credito: 2%
- L'offerta dovrà contenere a pena di esclusione tutti gli elementi dei punti da 1 a 13.

Art. 7
Oneri e obblighi del Cassiere

Con la stipulazione della convenzione il Cassiere dovrà assumere i seguenti oneri e obblighi:

- eseguire registrazioni correnti del giornale di cassa, del bollettario delle riscossioni, delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento ordinati numericamente, dei verbali delle verifiche di cassa e di ogni altro registro necessario per la gestione del servizio;
- mettere a disposizione della Società, per l'importo richiesto, anticipazioni di cassa;
- attivare la gestione informatizzata del servizio di cassa al fine di garantire gratuitamente le seguenti prestazioni essenziali:
 - 1] visualizzazione on-line della situazione di cassa e dei movimenti di entrate e uscite;
 - 2] trasmissione ed acquisizione dei documenti contabili e di bilancio dalla Società al Cassiere;
 - 3] trasmissione informatica delle reversali e dei mandati emessi dalla Società al Cassiere;
 - 4] visualizzazione elenco sospesi di entrata e di uscita;
 - 5] visualizzazione elenco reversali incassate e mandati pagati;
 - 6] visualizzazione elenco reversali non incassate e mandati non pagati;
- effettuare gli eventuali pagamenti esteri richiesti dalla Società, tenuto conto delle peculiarità delle disposizioni valutarie, richiedendo alla Società l'emissione del regolare mandato di pagamento a copertura;
- effettuare i pagamenti delle imposte e tasse, spese ripetibili, consumi di energia elettrica, gas, acqua, canoni telefonici nonché altre spese la cui consistenza non possa essere effettuata che a consuntivo, richiedendo alla Società l'emissione del regolare mandato di pagamento a copertura;
- effettuare i pagamenti, attribuendo la valuta richiesta dalla Società ed impegnandosi a notificare la stessa alle eventuali corrispondenti, degli emolumenti da corrispondere a qualsiasi titolo al personale dipendente della Società. Tali pagamenti avverranno mediante emissione di regolari mandati. Parimenti dovranno essere effettuati i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e le ritenute d'acconto dell'IRPEF;
- incassare anche le somme per le quali non ha in precedenza ricevuto le relative reversali, rilasciandone ricevuta, salvo conferma e accettazione da parte della Società;
- sottoscrivere il conto quale "Cassiere" assumendo la responsabilità della concordanza del fondo di cassa;
- assumere l'impegno a rispondere, con tutti i suoi beni, del regolare adempimento del servizio ed a tenere indenne la Società dei danni derivanti, per qualunque fatto, dal suo personale.

Art. 8
Collegamento informatico

Per l'esecuzione delle operazioni di competenza connesse al servizio di cassa, il Cassiere dovrà garantire senza oneri aggiuntivi e/o costi diretti e/o indiretti per la Società:

- collegamenti telematici efficienti ed affidabili tra la propria rete dati e quella della Società;

- l'adeguamento continuo delle proprie procedure informatiche al fine di garantire la piena compatibilità con quelle in uso presso il centro elettronico della Società;

Il Cassiere dovrà attivare un servizio di trasmissione telematica dei dati concordandone le modalità con la Società.

A partire dall'inizio del servizio di cassa, il Cassiere dovrà garantire un collegamento informatico per la trasmissione delle reversali e dei mandati e per la comunicazione dei saldi giornalieri e delle informazioni relative a incassi e pagamenti da regolarizzare.

La Società si riserva la facoltà di effettuare interventi di manutenzione evolutiva al proprio sistema informativo allo scopo di garantire la massima fruibilità, efficacia ed efficienza dei servizi erogati in rapporto all'evoluzione delle tecnologie disponibili. Il Cassiere avrà l'obbligo di adeguare i propri sistemi informatici affinché venga comunque garantito il corretto interfacciamento verso il corrispondente sistema informatico della Società; i costi determinati da tali adeguamenti saranno a totale carico del Cassiere.

Eventuali richieste di modifica e/o adeguamento delle procedure della Società avanzate dal Cassiere dovranno essere vagliate dalla Società, che si riserva la facoltà di approvarle. Tutti i costi implicati da tali interventi, compresi quelli di adeguamento al nuovo sistema delle procedure informatiche della Società, saranno a totale carico del Cassiere.

Il Cassiere si impegna ad introdurre la gestione del servizio di cassa mediante utilizzo di ordinativi di incasso e di spesa (reversali e mandati) sottoscritti esclusivamente con firma digitale conformemente a quanto previsto dalle norme di legge e dalle direttive CNIPA, ABI e Banca d'Italia. Il Cassiere si impegna a rendere operativo il servizio, con spese a suo carico, entro 180 giorni dalla eventuale richiesta di fruibilità da parte della Società. Il Cassiere assicura l'esistenza di un piano di sicurezza aziendale a tutela del trattamento dei dati. Il servizio in dettaglio:

- dovrà fornire un applicativo software o l'accesso ad servizio per la gestione dell'ordinativo informatico;
- dovrà prevedere l'integrazione delle funzionalità di firma digitale dei documenti con diversi dispositivi (smart card, token USB, telefono cellulare), di pubblici certificatori accreditati presso il CNIPA dovrà gestire firme multiple dei documenti e firme cumulative, ed effettuare controlli di validità e legittimità delle firme;
- dovrà fornire la possibilità di gestire e personalizzare un *workflow autorizzativo*, con diversi livelli di autorizzazione per l'accesso al servizio, con possibilità di normalizzare i flussi dei dati in modo da integrarsi con il software di gestione amministrativo contabile della Società e dovrà fornire la visibilità dei vari stati dei documenti nei diversi momenti di lavorazione da parte del Cassiere;
- per tale applicativo dovrà essere garantita la disponibilità sulle principali piattaforme (Microsoft, Linux e MacIntosh);

Art. 9

Rappresentanza e firma dei documenti contabili

La Società provvederà a comunicare tempestivamente al Cassiere i poteri di rappresentanza e di firma dei soggetti autorizzati e le successive variazioni.

Art. 10

Riscossione delle Entrate

Al Cassiere compete la riscossione di tutte le entrate.

La riscossione è da intendersi come pura e semplice esazione, svolta, cioè, senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione nei confronti dei debitori morosi.

Le entrate della Società saranno rimosse dal Cassiere sulla base di reversali di incasso, firmate dai soggetti autorizzati.

Le reversali dovranno contenere tutti gli elementi necessari e saranno accompagnate da dettagliata distinta emessa in duplice copia.

La prima rimarrà al Cassiere; la seconda verrà restituita alla Società con firma e data di ricevuta.

Le somme introitate, tramite il servizio dei conti postali, dovranno essere incassate periodicamente dal Cassiere secondo modalità assunte di concerto tra le Parti.

Le somme pervenute al Cassiere per incassi mediante carta di credito dovranno essere messe a disposizione entro due giorni lavorativi senza oneri per la Società, salve le eventuali commissioni d'incasso, se previste.

Il Cassiere dovrà accettare, anche senza reversale, le somme che i terzi intendessero versare, a qualsiasi titolo, a favore della Società, rilasciandone ricevuta con l'indicazione della clausola "salvi i diritti dell'AMAT S.p.A.".

Il Cassiere dovrà dare tempestiva comunicazione alla Società delle somme pervenute, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per l'individuazione sia dei soggetti che hanno disposto i versamenti, sia delle causali, perché la Società provveda all'emissione della reversale.

Sulle reversali incassate il Cassiere provvederà all'apposizione del timbro con data e dizione "riscosso". Le reversali non rimosse dal Cassiere entro la chiusura dell'esercizio finanziario saranno restituite tempestivamente alla Società per l'annullamento.

Art. 11

Pagamento delle spese

Al Cassiere compete il pagamento delle spese della Società, sulla base di ordinativi di pagamento, nel seguito detti "mandati" firmati dai soggetti legittimati per la Società.

I mandati dovranno contenere tutti gli elementi necessari.

I mandati che presentassero abrasioni o cancellature dovranno essere restituiti alla Società per l'annullamento e la loro sostituzione.

I mandati potranno essere variati unicamente per recepire eventuali modifiche alle modalità di pagamento. In tal caso dovranno essere espressamente approvate da uno dei soggetti della Società con poteri di firma.

I mandati consegnati al Cassiere saranno accompagnati da dettagliata distinta emessa in duplice copia. La prima rimarrà al Cassiere, la seconda verrà restituita alla Società con firma e data di ricevuta.

I mandati saranno ammessi al pagamento entro e non oltre due giorni lavorativi dalla consegna, fatti salvi eventuali casi di urgenza.

Sui mandati pagati il Cassiere provvederà all'apposizione del timbro con data e dizione "pagato" allegando la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento. Per il pagamento allo sportello, qualora il creditore sia una ditta o un Ente, verrà indicata sul mandato il nominativo della persona fisica abilitata a rilasciare quietanza.

Il pagamento degli stipendi al personale dipendente dovrà essere fatto per contanti alle casse oppure, a scelta dei singoli dipendenti, mediante accredito, senza alcun onere di ogni natura e tipo, sui conti correnti bancari dei beneficiari, anche se accesi presso altri Istituti di Credito, con la valuta fissa di volta in volta indicata dalla Società.

I pagamenti saranno effettuati dal Cassiere nei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa della Società, fatto salvo l'utilizzo delle linee di credito concordate.

I mandati individuali o collettivi rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre potranno essere commutati d'ufficio, secondo modalità stabilite fra le Parti, in assegni circolari non trasferibili, all'ordine del creditore, a cura del Cassiere che dovrà trasmetterli tempestivamente, all'indirizzo del creditore e con spese a carico del medesimo.

I mandati comunque non pagati entro il 31 dicembre dovranno essere tempestivamente restituiti dal Cassiere alla Società per il loro annullamento.

Art. 12 Cauzioni

Garanzia a corredo dell'offerta.

I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno presentare offerta corredata da:

- a. garanzia, sotto forma di cauzione o di fideiussione, per un importo pari a € 2.000,00 valida per almeno 180 giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
- b. dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06.

La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso l'Istituto Monte dei Paschi di Siena – Viale Magna Grecia n. 76-78 – 74121 TARANTO.

La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari diversi dal concorrente, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è restituita al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto e agli altri concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dalla comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Si applica quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 75 del D.Lgs. 163/2006. A tal proposito il concorrente dovrà comprovare, in sede di offerta, pena l'esclusione, il possesso dei relativi requisiti tramite apposita certificazione (in originale o in copia fotostatica sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento d'identità dello stesso, conforme alle norme europee, ovvero tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000).

In caso di Raggruppamenti Temporanei e di Consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, la riduzione della cauzione è accordata qualora il possesso del requisito sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o al consorzio.

In caso di Raggruppamenti Temporanei e di Consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria dovrà, a pena di esclusione, essere intestata a tutte le imprese partecipanti e dovrà altresì essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti.

Nel caso in cui il procedimento non si concluda entro il termine di 180 giorni, il concorrente dovrà procedere a rinnovare la cauzione per un ulteriore periodo di 180 giorni secondo le indicazioni della Società.

Cauzione definitiva.

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, il contraente è obbligato a costituire garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale (art. 3, comma 2).

Tale cauzione potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, diversi dal concorrente, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia.

La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fidejussoria sarà svincolata, in seguito al buon esito delle attività previste dal presente capitolato ed al constatato adempimento delle obbligazioni ricadenti sul contraente alla scadenza del termine di validità del contratto.

La garanzia fidejussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora sia stata incamerata parzialmente o totalmente dalla Società durante l'esecuzione del contratto.

Art. 13

Subappalto e cessione del contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

È altresì vietato il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'oneri ovvero di parti di esso, pena la risoluzione immediata del contratto stesso.

Art. 14

Risoluzione del contratto

La Società ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora ~~e di intervento del magistrato~~, nei seguenti casi:

- a) scioglimento o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposta la Banca;
- b) mancata applicazione dei tassi di interesse attivi e passivi nonché delle spese e commissioni definite in sede di offerta;
- c) sospensione del servizio da parte del Cassiere senza giustificato motivo;
- d) subappalto o cessione anche parziale del contratto;
- e) reiterato mancato rispetto di qualsiasi adempimento contrattuale.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Società si riserva di procedere all'esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

In caso di risoluzione del contratto, le parti si impegnano a regolare le rispettive posizioni di debito e di credito entro trenta giorni dalla data di conclusione dei rapporti.

Il Cassiere deve, nel medesimo termine, corrispondere gli interessi di spettanza della Società sui conti correnti e restituire i titoli e valori depositati a custodia.

La Società si riserva, peraltro, ogni e qualsiasi azione nei confronti del Cassiere per eventuali danni subiti a causa della mancata ottemperanza agli obblighi contrattualmente assunti dalla controparte.

Art. 15

Trattamento dati personali

Il Cassiere è responsabile, ai sensi della normativa vigente, del trattamento dei dati personali della Società dei quali venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servi-

zio.

Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del servizio.

L'Azienda aggiudicataria si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali alla Società prima della stipula della convenzione.

Art. 16

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa esplicito riferimento alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia, in quanto applicabili alla Società.

Art. 17

Domicilio delle parti – Foro competente

Le parti eleggeranno il domicilio presso le rispettive Sedi centrali. Per qualsiasi controversia, anche di natura tecnica, sarà competente Foro di Taranto.